



COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

VIA SAMBUCO
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON
RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
I° LOTTO FUNZIONALE

PROGETTO:
UTC Comune di Ravello

ing. Ferrara Gennaro
geom. Lauriano Davide

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Rosa Zeccato

ELABORATO:

Capitolato speciale d'appalto

ELABORATO

R10

data 06.2019

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL CON RINGHIERA IN FERRO AD ELEMENTI LINEARI IN LOCALITA' SAMBUCO

Ente appaltante (Committente): **Comune di Ravello**

Responsabile dei Lavori (R.U.P.): **arch. Rosa Zeccato**

Progettista: **arch. Rosa Zeccato – geom. Lauriano Davide**

Direttore dei Lavori: **arch. Rosa Zeccato – geom. Lauriano Davide**

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:

Impresa esecutrice:

Direttore tecnico di cantiere:

Ravello, _____

Sommario

CAPO I	3
OGGETTO, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE	3
DELLE OPERE DA REALIZZARE	3
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	3
CAPO II	4
CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E	4
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	4
Art. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE	4
Art. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	5
Art. 5 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA	5
Art. 6 - INTERFERENZE CON LAVORI NON COMPRESI NELL' APPALTO	6
Art. 7 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO	6
Art. 8 - ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI IN CASO DI DISCORDANZE	6
Art. 9 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	6
Art. 10 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ACCETTAZIONE DI MATERIALI	7
Art. 11 - NORME PER L'ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ETC	7
Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	8
Art. 13 - SUB-APPALTI	8
Art. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	8
Art. 15 - DIREZIONE TECNICA E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI	9
Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE	9
Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	12
Art. 18 - TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI	12
Art. 19 - CONDUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI	12
Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE	13
PENALE IN CASO DI RITARDO	13
Art. 21 - PROGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI	13
Art. 22 - RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO	14
Art. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO	14
Art. 24 - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI	14
Art. 25 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	15
Art. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	15
Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO	15
Art. 28 - GARANZIA DELLE OPERE	16
Art. 29 - RINVENIMENTI	16
Art. 30 - BREVETTI DI INVENZIONE	16
Art. 31 - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE	16
Art. 32 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI	16
Art. 33 - INVARIABILITA' DEI PREZZI	17
Art. 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI	17
Art. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	17
Art. 36 - TASSE ED IMPOSTE	17
CAPITOLO 2 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI	19
MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE	19

CAPO I**OGGETTO, AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE
DELLE OPERE DA REALIZZARE****Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la riqualificazione del borgo di Sambuco, frazione del Comune di Ravello mediante un intervento di sostituzione del guard rail preesistente e vetusto, con una ringhiera in ferro intervallata da muratura.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni, la relazione forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'esecuzione e la contabilità dei lavori a misura sarà effettuata ai sensi del D.lgs 50/2016 e del DPR 207, per le parti ancora in vigore di quest'ultimo.

Art. 2 - AMMONTARE DELL' APPALTO E DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

L'importo lordo complessivo dei lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto e comprensivi degli oneri di capitolato e manutenzione fino a collaudo, ammontano ad **€ 130.736,85** (euro contotrentamilasettecentotrentasei/85) di cui **€ 129.242,04** soggetti a ribasso d'asta ed **€ 1.494,81** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	129.242,04
Oneri della Sicurezza	€	1.494,81
Totale Lavori	€	130.736,85

Qualificazione delle opere:

Categoria OG3: classifica I, prevalente;

L'importo della suddetta categoria di lavori, soggetto a ribasso d'asta, potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità o di leggere modifiche nella struttura delle opere a seguito di modifiche che l'Amministrazione riterrà necessario apportare, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiederne compensi di sorta.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà, inoltre, essere eseguita dall' Appaltatore senza l'ordine scritto dell' Amministrazione, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nei modi del D.Lgs 50/16 e del DM 49/2018.

L'importo contrattuale sarà quello che risulterà dall'offerta aggiudicataria.

Le opere comprese nell'appalto risultano dai disegni e dalle relazioni di progetto allegati al contratto.

L'Impresa potrà e dovrà prendere visione del progetto per la formulazione dell'offerta. L'Impresa, tuttavia, nel formulare l'offerta dovrà procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi, la disponibilità delle discariche autorizzate, le vie di accesso esistenti e sui siti in cui intervenire nonché tutti gli altri elementi che possano contribuire alla determinazione dell'offerta. Le discariche potranno, all'occorrenza, essere indicate dall'Amministrazione.

Gli oneri per le occupazioni temporanee delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori saranno a totale carico dell'Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore, e quindi comprese nel prezzo offerto, tutte le opere ausiliarie all'esecuzione delle lavorazioni di cui sopra e tutte le prestazioni e le attività connesse alle pratiche amministrative per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, licenze, concessioni, nulla osta e quant'altro occorra per la realizzazione delle opere in appalto. Nell'esecuzione di tutte le opere e forniture oggetto del presente Capitolato devono essere, inoltre, rispettate tutte le Norme obbligatorie delle Leggi e Decreti dello Stato, dei Regolamenti e delle Direttive (in quanto regolamentari) dell'Unione Europea, dei Regolamenti e Circolari di Ministeri ed Enti di controllo nonché le Norme volontarie del CNL, UNI, CEI ed ISO in materia di

qualità, provenienza ed accettazione dei materiali edili ed impiantistici e in materia di installazione ed esecuzione di qualsiasi opera. Si precisa al riguardo che le citate Norme costituiscono prescrizioni e specifiche progettuali in mancanza di disposizioni esplicite contenute nei documenti progettuali ed anche in presenza di disposizioni esplicite contrastanti con le Norme stesse. Il rispetto delle predette Leggi e Norme deve essere perseguito anche con le opportune integrazioni o, anche, variazioni delle forniture e installazioni desumibili dalle descrizioni di prezzo, dai calcoli, dalle norme tecniche e specifiche e dai disegni di progetto, rimanendo gli eventuali maggiori oneri dell'Appaltatore comunque compensati nell'importo di aggiudicazione e di contratto.

Le indicazioni del presente Capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate, incluse le descrizioni di relazioni e dell'elenco prezzi, nel loro insieme forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Sono in ogni caso comprese nell'oggetto dell'appalto tutte le opere e forniture, ancorché non esplicitamente individuate negli elaborati, in quantità e qualità tale da consentire la consegna completa delle opere finite e collaudabili.

Per quanto non descritto nel presente articolo, si rimanda alle indicazioni degli elaborati progettuali.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI: ONERI DELL'IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 3 - VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed al D.P.R. n. 207/2010, nella parte ancora vigente.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola Stazione Appaltante.

Ove le varianti derivanti da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto originario. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste dalle vigenti norme.

L'impresa, non potrà variare né modificare il progetto delle opere appaltate senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del procedimento, il quale avrà il diritto di far demolire a spese dell'impresa le opere eventualmente eseguite in contravvenzione a tale disposizione.

Art. 4 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai lavori, quali la situazione fondiaria, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), i mezzi di trasporto utilizzabili, l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto e di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

E' altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Capitolato, nonché su quelli connessi alla esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo.

In conseguenza di quanto innanzi, **i prezzi offerti**, sotto le condizioni del contratto e del presente Capitolato, **si intendono** dunque **formulati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo e, quindi, sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche straordinaria.**

Con la firma del contratto, l'impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo a base d'asta l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto può occorrere per dare l'opera compiuta a regola d'arte, incluso l'utile d'impresa.

Art. 5 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA - ANTICIPAZIONI DELL'IMPRESA

Le prestazioni in economia ed i noleggi possono verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non possono essere riconosciuti e compensati ove non risultino corrispondenti ad un preventivo ordine del Direttore dei Lavori.

Per i lavori che il Direttore dei Lavori ritenga opportuno eseguire in economia, l'impresa ha l'obbligo di fornire, ai costi risultanti dalle tabelle pubblicate dalla Commissione regionale per il rilevamento dei costi relative alla località ed all'epoca delle prestazioni, gli operai, i materiali, le macchine, i mezzi di trasporto ed i noli a caldo richiesti dal Direttore dei Lavori. Le prestazioni in economia devono essere valutate ad ore e e/o per le frazioni di esse.

Sui costi innanzi indicati deve essere applicata la maggiorazione del 26,50% (ventiseivirgolacinquantapercento) per utile e spese generali dell'impresa, con applicazione del ribasso contrattuale esclusivamente sulla maggiorazione relativa all'utile.

a) Valutazione delle prestazioni di mano d'opera

Gli operai per i lavori in economia devono essere idonei al lavoro per il quale vengono richiesti ed essere provvisti degli attrezzi. L'impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del Direttore dei Lavori.

Nelle prestazioni di mano d'opera devono essere seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

b) Valutazione dei noleggi di macchine, attrezzi, ecc.

Le macchine ed i mezzi di trasporto dati a noleggio per i lavori in economia devono essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il regolare funzionamento. Sono a carico dell'impresa sia la manutenzione che le riparazioni necessarie. Il prezzo del noleggio delle macchine e dei mezzi di trasporto comprende ogni spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro occorre per il loro funzionamento, il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e per l'uso delle macchine e per la guida dei mezzi di trasporto.

Ove il prezzo sia duplice (per macchine ferme o macchine in opera), il prezzo di noleggio di macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attività di lavoro; in tal caso il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile e l'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo. Il prezzo del noleggio delle pompe a motore comprende, oltre il nolo della pompa, anche quello del motore, di qualsiasi tipo, e della relativa fonte di energia (linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, il trasformatore) nonché quello della condotta di sollevamento.

c) Valutazione dei trasporti

Per il noleggio di autocarri e simili è da corrispondere solo il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito,

rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdi tempo. Nei prezzi si intendono comprese la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente che, ove occorra, deve essere qualificato.

I mezzi di trasporto devono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere al le prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie trasportate è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento al percorso utile, escluso cioè il trasporto a vuoto.

d) Valutazione dei materiali

I materiali devono essere resi a piè d'opera regolarmente accatastati o disposti in opportuni recipienti o sistemati nei modi richiesti dalla loro natura per la conservazione e la misura. I prezzi dei materiali comprendono tutti gli oneri per la fornitura a piè d'opera dei materiali stessi.

L'impresa ha l'obbligo di sottoscrivere quotidianamente le liste predisposte dal Direttore dei Lavori relative ad operai, mezzi d'opera e provviste somministrati per l'esecuzione dei lavori in economia. Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non effettuate nei modi e nei termini di cui sopra non devono essere in alcun caso riconosciuti.

Qualora l'Amministrazione volesse eseguire direttamente le provviste non comprese nel contratto e richiedesse all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, si applicherà la disposizione contenuta dal D.P.R. 207/2010, nella parte ancora vigente, con la corresponsione all'Impresa dell'interesse del 5% annuo sulle somme anticipate.

Art. 6 - INTERFERENZE CON LAVORI NON COMPRESI NELL' APPALTO

L'Impresa prende nota che altre ditte potranno eseguire altri lavori nello stesso cantiere, e per il caso di interferenze e divergenze si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare le disposizioni e decisioni che l'Amministrazione prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 7 - DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto il presente Capitolato, e, per quanto non in contrasto con essi, il:

- a) D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", che per patto non si allega;
- b) D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 Regolamento dei contratti pubblici, nella parte ancora vigente, che per patto non si allega; nonché gli elaborati di progetto.

Entro 35 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, ove lo ritenga necessario al fine di meglio garantire la sicurezza in cantiere, l'impresa potrà presentare proposte integrative del Piano di sicurezza oppure apposito piano operativo circa l'organizzazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio, che costituirà parte integrante del contratto di appalto senza poter tuttavia avanzare - in base al comma 5 dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 - alcun diritto o pretesa per eventuali richieste ai fini della modifica o dell'integrazione dei prezzi pattuiti.

Per quanto non previsto nel contratto di affidamento, nel presente Capitolato Speciale e si farà riferimento alle norme vigenti per l'esecuzione delle opere pubbliche.

Art. 8 - ORDINE DI VALIDITA' DEGLI ATTI CONTRATTUALI IN CASO DI DISCORDANZE

Resta espressamente stabilito che, in caso di discordanze tra i diversi atti contrattuali ai fini interpretativi delle norme ivi previste, si attribuirà prevalenza alle clausole con tenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine decrescente:

- Contratto di Affidamento
- Capitolato Speciale di Appalto
- elenco dei prezzi unitari
- elaborati grafici.
- relazioni di progetto.

Art. 9 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

a) - Ordine da tenersi nell'avanzamento dei lavori

L'impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo ritenuto più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini stabiliti. Tuttavia l'Amministrazione ha il diritto di prescrivere, anche in corso d'opera, l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, specialmente in relazione ad esigenze di

ordine od interesse pubblico, senza che l'impresa possa rifiutarsi ed avanzare pretese di particolari compensi.

b) - Autorizzazione del responsabile del procedimento all'esecuzione delle opere

Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa dovrà provvedere con la necessaria tempestività, per ciascuna opera, alla verifica delle indicazioni degli elaborati del progetto allegato al contratto integrandoli, ove occorra, con i necessari disegni ed elaborati di dettaglio.

In termini generali, resta stabilito che l'impresa procederà alla realizzazione delle singole opere oggetto dell'affidamento soltanto dopo aver richiesto ed ottenuto dal responsabile del procedimento l'autorizzazione all'esecuzione sulla base degli elaborati di contratto ovvero, ove necessario, degli elaborati di dettaglio trasmessi dall'impresa

c) - Lavori eseguiti ad iniziativa dell'impresa

Qualora l'impresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, esegua lavori od impieghi materiali di dimensioni eccedenti o di lavorazione più accurata o di maggior pregio rispetto a quelli approvati od autorizzati, e sempre che l'Amministrazione accetti le opere così come eseguite, l'impresa non avrà diritto ad alcuno aumento dei prezzi contrattuali né comunque ad alcun compenso quali che siano i vantaggi che possano derivare all'Amministrazione; i materiali e le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e della qualità previste in contratto.

d) - Ordini dell'Amministrazione e della Direzione Lavori

Tutti gli ordini dell'Amministrazione e della Direzione Lavori dovranno risultare esclusivamente da atti scritti; sono nulli gli ordini verbali.

Art. 10 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ACCETTAZIONE DI MATERIALI

a) Norme per l'esecuzione delle opere

Nell'esecuzione delle opere l'impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme tecniche contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed è altresì obbligata ad osservare ed a fare osservare dal personale dipendente tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dei lavori, con specifico riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui al precedente comma, anche se tali inadempienze derivino da carenze del progetto o di ogni altro elaborato approvato dall'Amministrazione.

Tutte le spese per le citate prove sono a carico dell'impresa, incluse quelle relative al personale che, per conto del Direttore dei Lavori, presenza alle prove stesse.

Art. 11 - NORME PER L'ACQUISIZIONE DI PERMESSI, AUTORIZZAZIONI ETC

L'impresa provvederà tempestivamente, in nome e per conto dell'Amministrazione, all'espletamento delle prestazioni e delle attività connesse all'acquisizione di eventuali permessi, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla-osta e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori e per la realizzazione e l'esercizio delle opere.

Resta a carico dell'Amministrazione la liquidazione di tasse, diritti, canoni, oneri di concessione per l'acquisizione dei predetti permessi, autorizzazioni, nulla-osta etc. mentre ricadono a carico dell'impresa i depositi cauzionali eventualmente richiesti da gli Enti concedenti nonché per l'occupazione di eventuali spazi pubblici necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'impresa provvederà ad "anticipare" le somme poste a carico dell'Amministrazione e ad effettuarne direttamente il pagamento agli Enti interessati, previa autorizzazione del responsabile del procedimento. Il rimborso delle somme anticipate sarà effettuato con le modalità e nei termini fissati al successivo art. 27.

Sono altresì a carico dell'impresa tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da interruzioni o ritardi nei lavori conseguenti alla ritardata acquisizione dei cespiti ed al non tempestivo ottenimento di permessi, autorizzazioni etc.

Alle occupazioni d'urgenza delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori provvederà l'Amministrazione, ai sensi di Legge.

L'impresa, nel caso in cui ritenga opportuno disporre di ulteriori aree oltre quelle strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, provvederà all'occupazione in nome proprio ed a proprie cura e spese in via bonaria ovvero potrà richiedere all'Amministrazione, cui è riservata la facoltà di insindacabile decisione in merito, di attivare la procedura di occupazione temporanea; ove detta procedura sia attivata, i relativi costi indennitari fanno esclusivo carico all'impresa.

Art. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 dovrà essere prestata sia una cauzione provvisoria che definitiva con le modalità prescritte nella richiamata legge.

Dovrà essere stipulata polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, fino alla data di emissione di collaudo, in conformità al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Nessun interesse decorrerà sulle somme depositate, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - SUB-APPALTI

L'Amministrazione potrà concedere l'autorizzazione a subappaltare i lavori di cui al presente Capitolato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Non sono comunque considerati subappalti i noli a freddo e le commesse eventualmente affidate dall'impresa per l'approvvigionamento di materiali e di apparecchiature.

Ai fini di eventuali subappalti, l'impresa è tenuta a preselezionare sin dalla fase di gara ditte o soggetti che si impegnino formalmente ad osservare, nei confronti delle maestranze e dei dipendenti, i vigenti contratti collettivi di lavoro.

In caso di affidamento in subappalto, resta sempre integra la responsabilità dell'impresa che continua a rispondere pienamente e direttamente, nei confronti dell'Amministrazione, della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli impegni contrattuali.

Art. 14 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

In tutto ciò che non sia in contrasto con il presente Capitolato, l'Impresa è soggetta all'osservanza completa delle condizioni stabilite dal Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 nella parte ancora vigente nonché quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. in termini di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'Impresa dichiara quindi di conoscere e approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel D.P.R. 207/2010 (nella parte ancora vigente) e nel D.Lgs 50/2016 e s.m.i. menzionati, e, in modo particolare:

- Facoltà dell' Amministrazione di rescindere il contratto di appalto e di procedere all'esecuzione d'Ufficio, prescindendo dalle formalità prescritte nel D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010, nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori.
- Facoltà dell' Amministrazione di eseguire la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell' Appaltatore.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà dell' Amministrazione di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, in caso previsti, e responsabilità dell' Appaltatore in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Facoltà dell' Amministrazione di ordinare all' Appaltatore di procedere alla esecuzione delle opere anche con lavoro notturno e nei giorni festivi.

L'Impresa si impegna inoltre:

a) all'osservanza delle vigenti leggi che regolano l'acquisizione di beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere: legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, legge 22.10.1971 n. 865, legge 27.6.1974 n. 247, legge 28.1.1977 n. 10, legge 3.1.1978 n. 1, legge n. 350 del 29.03.1980;

b) all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi antinfortunistiche, dei regolamenti relativi ai lavori delle donne e dei fanciulli, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione volontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, malattie e le altre disposizioni in vigore, per l'assunzione attraverso gli Uffici Provinciali del Lavoro, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra,

per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

Non si darà luogo all'emissione di nessun certificato di pagamento se prima l'Appaltatore non avrà presentato all'Ufficio di Direzione le polizze di assicurazioni sugli infortuni, nonché la prova di essere in regola con gli Istituti Assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

c) all'osservanza delle norme vigenti sui leganti idraulici e sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e sulle malte in generale;

d) all'osservanza, su richiesta della Direzione Lavori, delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti consessi tecnici, per quanto riguarda l'impiego di materiali di costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali.

L'Osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attiene ai lavori.

Art. 15 - DIREZIONE TECNICA E RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA SUI LAVORI

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico con qualifica almeno di geometra, iscritto al relativo albo o collegio professionale da almeno 5 anni ed in possesso di specifica pregressa esperienza in lavori similari. Il predetto tecnico rappresenterà l'impresa con ampio mandato presso l'Amministrazione e dovrà presiedere giornalmente alle lavorazioni di cantiere.

Qualora entro dieci giorni dalla consegna dei lavori l'impresa non avrà provveduto alla predetta nomina ed alla relativa notifica al responsabile del procedimento ed al Direttore dei Lavori, sarà applicata la penale di € 200,00 (duecento) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

In corso d'opera il Direttore dei Lavori potrà motivatamente chiedere la sostituzione del tecnico nominato dall'impresa senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni né avanzare pretese di alcun genere.

L'impresa ha altresì l'obbligo di farsi rappresentare permanentemente in cantiere da un incaricato con formale procura per ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione del Direttore dei Lavori e del responsabile del procedimento, firmare il giornale dei lavori ed eventuali liste in economia nonché svolgere ogni ulteriore attività inerente ai rapporti con la Direzione dei Lavori.

L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la sostituzione del citato incaricato, anche senza espressa indicazione dei relativi motivi e senza alcun onere economico.

Art. 16 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL' APPALTATORE

Oltre agli oneri del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché del D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente e di Capitolato Speciale riportati nei precedenti articoli, sono a carico dell'impresa i seguenti ulteriori oneri che si intendono compensati con la corresponsione dell'importo di contratto:

1. Osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore e quelle eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera, impiegando prevalentemente mano d'opera locale.
2. Fornire al Direttore dei Lavori, entro i termini prefissati, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
3. Osservare le norme prescritte dalle vigenti leggi e regolamenti relativi al lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, all'invalidità e vecchiaia, alle malattie ed alle altre disposizioni in vigore per l'assunzione della mano d'opera, per il pagamento degli assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario e tutte le altre esistenti e che potranno intervenire in corso di appalto. Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di pagamento se l'impresa non abbia presentato le polizze di assicurazione sugli infortuni nonché la documentazione atte stante la regolarità degli adempimenti con gli Istituti assicurativi.
4. Corrispondere le paghe operaie e le conseguenti indennità di contingenza, gli assegni familiari e le

- indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei vigenti contratti collettivi di lavoro; in caso di eventuale ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, a cura del responsabile del procedimento è attivata la procedura prevista dalle vigenti Leggi. L'impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al presente punto da parte di eventuali subappaltatori nei riguardi dei rispettivi dipendenti.
5. Provvedere alle spese per l'illuminazione ed ai supplementi paga agli operai per eventuali lavori notturni.
 6. Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, impianti per la produzione di aria compressa, attrezzi di lavorazione ed eventuali perforazioni meccaniche etc.
 7. Provvedere alla fornitura di energia elettrica ed acqua per gli usi di cantiere, per gli impasti e per le prove di tenuta.
 8. Prestarsi in ogni tempo alle prove, alle quali il Direttore dei Lavori intenda assoggettare i materiali impiegati o da impiegare nonché alle prove ed ai saggi sulle opere costruite, mettendo a disposizione gli attrezzi e la mano d'opera occorrenti e provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni, l'invio a laboratori ufficiali ed il pagamento delle relative tasse per l'esecuzione delle prove ed il rilascio dei certificati. In particolare, per le malte ed i calcestruzzi, provvedere, ove richiesto dal D.L., alla confezione di provini in apposite forme metalliche approvate dal Direttore dei Lavori, curandone successivamente la conservazione in luogo adatto, la stagionatura, l'imballaggio in maniera da garantirne l'integrità, nonché il recapito ai laboratori di prova indicati dal Direttore dei Lavori. Tutti i controlli sui materiali impiegati saranno, in ogni caso, effettuati con le modalità e con la frequenza dei prelievi prescritte dalle norme vigenti ed eventuali successive modificazioni. Saranno inoltre a carico dell'Impresa le prove prescritte, nella fabbrica di provenienza, di tutti i materiali, tubi, pezzi speciali, etc.. Saranno infine a carico dell'impresa le prove di eventuali funzionamenti nonché tutte le altre prove che il Direttore dei Lavori riterrà di eseguire per verificare l'osservanza da parte dell'impresa delle condizioni e degli impegni contrattuali.
 9. Fornire al Direttore dei Lavori specifica documentazione comprovante il rispetto delle vigenti norme in materia di approvvigionamento di materiali da cave nonché di smaltimento dei materiali di risulta.
 10. Conservare le vie ed i passaggi, anche privati, interessati dall'esecuzione delle opere provvedendo all'uopo con opere provvisorie; dovranno in ogni caso essere garantiti il transito pedonale e l'accesso ai fabbricati ed ai negozi lungo le strade interessate dai lavori mediante idonei passaggi che assicurino la pubblica incolumità, evitando danni a persone ed a cose. Resta in particolare stabilito che i lavori in appalto verranno condotti in maniera da garantire il traffico anche veicolare sulle vie e dovunque stabilito ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori. L'impresa è tenuta al risarcimento dei danni di ogni genere ed al pagamento delle indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; di eventuali danni, sinistri ed incidenti l'impresa rimane unica e diretta responsabile.
 11. Dotarsi di tutti i permessi e licenze necessari nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costituzione di depositi (ivi comprese le discariche provvisorie e definitive), per l'apertura e lo sfruttamento delle cave di prestito, per l'occupazione delle aree di locali, baracche, magazzini, strade di accesso ed opere provvisorie di qualsiasi genere e per ogni per ogni altra esigenza connessa all'esecuzione dei lavori.
 12. Provvedere alla conservazione ed alla custodia di qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione in attesa della posa in opera e, a lavori ultimati, al trasporto a qualsiasi distanza del materiale residuo nei magazzini e nei depositi all'uopo indicati dal Direttore dei Lavori.
 13. Provvedere all'impianto, alla manutenzione, alla sorveglianza ed all'eventuale illuminazione dei cantieri, agli apparecchi di peso e di misura dei materiali nonché agli stacci e vagli per la granulometria degli inerti.
 14. Installare idonee recinzioni e segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, secondo quanto necessario per la più assoluta garanzia della sicurezza del traffico di ogni tipo e genere, con osservanza delle norme vigenti. L'impresa è tenuta a predisporre, durante l'esecuzione dei lavori, il pilotaggio nei tratti di strada in cui sia conservato il traffico a senso unico alternato.
 15. Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, dal giorno della consegna dei lavori fino al collaudo provvisorio, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni, verifiche di ogni genere e contabilità dei lavori nonché personal computer, fotocopiatrice, fax a carta comune e calcolatrici.

16. Provvedere all'esecuzione dei ponti di servizio, delle puntellature e di ogni altra opera provvisoria per la riparazione, il restauro e la demolizione dei manufatti nonché per la sicurezza dei manufatti circostanti e del lavoro.
17. Provvedere all'esecuzione di tutte le opere provvisorie, qualunque sia l'entità, all'uopo necessarie per deviare i deflussi superficiali ai fini della protezione di scavi, murature ed altre opere di progetto nonché per procedere agli esaurimenti delle acque provenienti da infiltrazioni o da cause esterne.
18. Provvedere all'espurgo ed al trasporto a discarica dei materiali espurgati da canali, fogne corsetti, caditoie stradali etc. presenti nell'area degli interventi ovvero nell'ambito dell'appalto, anche se il formarsi di depositi ed interrimenti sia dovuto a cause di forza maggiore od a fatti non imputabili all'impresa.
19. Predisporre le opere provvisorie all'uopo necessarie per mantenere, durante l'esecuzione dei lavori, il regolare deflusso delle acque -- anche di piena -- in canali, fogne, fognoli e corsetti interessati e non, dai lavori stessi, nonché le opere provvisorie necessarie per mantenere a secco le zone di intervento anche mediante pompaggio ed esaurimento dell'acqua a seguito di eventi di forza maggiore.
20. Provvedere ad assicurare e sostenere, con opere provvisorie di ogni tipo ed importanza all'uopo necessarie, i cavi elettrici e telefonici, le tubazioni dell'acquedotto, le canalizzazioni di ogni servizio pubblico o privato ogni qualvolta necessario per l'esecuzione dei lavori, previo intese dirette con gli Enti che curano l'esercizio dei citati servizi.
21. Ristabilire e reintegrare nello stato quo ante quelle parti di opere demolite o comunque alterate in dipendenza di saggi e/o esplorazioni effettuati su disposizione del Direttore dei Lavori ovvero del RUP.
22. Disporre la guardiania notturna e diurna del cantiere di lavoro, curando il buon ordine e la disciplina dei medesimi.
23. Provvedere ai tracciamenti esecutivi di progetto e delle opere in genere nonché al preventivo rilevamento di dettaglio di ogni elemento la cui conoscenza sia utile o necessaria per l'esecuzione dei lavori.
24. Provvedere alla raccolta periodica delle fotografie a colori delle opere eseguite, nel numero richiesto dal Direttore dei Lavori e nel formato 18 x 24 cm, con relative annotazioni sul tergo circa data e denominazione dell'opera, da allegare a corredo di ciascun S.A.L. emesso in corso d'opera. A lavori ultimati l'impresa, previo raccordo con il Direttore dei Lavori, dovrà fornire apposita raccolta fotografica a colori illustrativa degli aspetti fondamentali delle opere eseguite.
25. Provvedere alla conservazione ed alla custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.
26. Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta del Direttore dei Lavori, agenti, capi cantieri ed operai che non siano di gradimento dell'Amministrazione.
27. Istituire e mantenere per tutta la durata dei lavori un registro dei visitatori, sul quale annotare nomi, qualifiche e firme dei visitatori ammessi in cantiere, con relativa annotazione della data e degli orari di ingresso/uscita.
28. Provvedere, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, a stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
29. Provvedere, a propria cura e spese e senza diritto ad alcun compenso, all'eventuale reperimento ed al trasporto dell'energia elettrica occorrente per l'esecuzione dei lavori, sollevando l'Amministrazione da ogni onere in merito. Potrà essere concesso all'impresa di usufruire di linee elettriche eventualmente di proprietà dell'Amministrazione, alle condizioni all'uopo stabilite ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.
30. Provvedere a prendere in consegna le aree ed i cespiti interessati dall'esecuzione dei lavori, dall'immissione in possesso fino alla data di conclusione della procedura. Per tutto il periodo innanzi specificato, l'impresa sarà pertanto unica responsabile di ogni danno da chiunque arrecato alle aree ed ai cespiti di cui sopra.
31. Mettere a disposizione del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, al fine di consentire il collaudo delle opere eseguite, i mezzi di trasporto necessari al raggiungimento dei luoghi di lavoro;
32. Tutto e quant'altro indicato dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché del D.P.R. 207/10 nella parte ancora

vigente e del D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono a carico dell'impresa in quanto il prezzo stabilito nel contratto è comprensivo delle spese corrispondenti.

Quando l'impresa non adempia ai predetti obblighi, l'Amministrazione sarà in diritto, previo avviso per iscritto e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente quale che sia la spesa necessaria, disponendo con speciali ordinativi il pagamento che dovrà essere eseguito dall'impresa nel termine di dieci giorni. In caso di rifiuto o di ritardato adempimento dell'impresa, i pagamenti saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rivarrà della spesa sostenuta all'atto della liquidazione della successiva rata di acconto, previa applicazione di apposita penale del 10% dell'importo dei pagamenti stessi.

Il prezzo di contratto comprende e compensa le prestazioni/le attività e gli oneri che l'impresa sosterrà per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla-o sta e quant'altro necessario alla realizzazione delle opere.

Art. 17 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'impresa è responsabile della perfetta realizzazione delle opere nel loro complesso ed in ogni loro parte. L'impresa dovrà demolire e ricostruire ovvero modificare, a proprie spese, le parti di opere che non risultassero rispondenti alle condizioni tecniche e funzionali prescritte nei Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali per difetti di esecuzione e sarà tenuta al risarcimento dei danni provocati.

È obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori, di propria iniziativa ed a proprie spese, i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e del personale addetto e dei terzi e per evitare qualsiasi danno alle opere ed ai beni di proprietà aliena.

Rimane pertanto stabilito che esclusivamente e direttamente sull'impresa ricadrà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per ogni incidente o danno che abbia a verificarsi nel corso dei lavori, per qualsiasi causa o in dipendenza di essi, alle persone -- anche se estranee al lavoro -- ed alle cose.

Da tale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto dall'Amministrazione all'ufficio di Direzione dei Lavori i cui compiti e responsabilità sono indicati nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 nella parte ancora vigente e nel D.M. 49/2018 .

L'impresa è inoltre responsabile di qualsiasi danno verso terzi derivante da manomissioni di opere o da occupazioni di aree pubbliche o private, anche se adibite alla installazione dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, e si obbliga a tenere indenne e sollevata l'Amministrazione da qualunque richiesta, azione o molestia che possa derivare da terzi.

A tale riguardo l'impresa dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

L'impresa non potrà mai invocare ad esonero o ad attenuazione delle proprie responsabilità, sia di quelle indicate nel presente articolo che di ogni altra responsabilità derivante dall'osservanza delle norme del presente Capitolato Speciale e degli altri atti contrattuali, l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione, l'accettazione dei calcoli delle strutture in c.a., la presenza in cantiere del personale di direzione e di sorveglianza nonché l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore Lavori.

Art. 18 - TABELLE INDICATIVE DEI LAVORI

L'impresa si impegna a fornire e ad installare, a propria cura e spese, entro il termine di 10 giorni dalla consegna dei lavori ed in luoghi da concordare con il Direttore Lavori, n. 1 tabella in lamiera di ferro e/o forex delle dimensioni almeno di 0.80 x 1,20 m con le indicazioni inerenti i progettisti, la stazione appaltante, nonché il logo degli Enti finanziatori dell'intervento.

In caso di ritardato adempimento, sarà applicata in contabilità la penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

Art. 19 - CONDUZIONE DEI LAVORI - PIANO DI SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa è espressamente tenuta a condurre i lavori in modo da eseguire opere complete e funzionali ed assicurare che lo svolgimento delle varie lavorazioni avvenga in maniera ordinata e razionale.

Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori.

L'Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano conformi ai disegni costruttivi particolareggiati allegati al progetto esecutivo, oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.

Si richiama l'obbligo per l'Impresa, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i piani di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, il direttore tecnico del cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che le autorità, aventi giurisdizione nelle località in cui devono eseguirsi i lavori, dalle quali le Imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto sono quelle di seguito elencate:

- Ispettorato Provinciale del Lavoro -Sede di Salerno.
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -Sede Provinciale di Salerno.
- Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia di Salerno.

Le imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d'offerta degli oneri derivanti dai suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel presente appalto.

Art. 20 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER LA LORO ULTIMAZIONE PENALE IN CASO DI RITARDO

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Ove ricorrano motivi di urgenza, a cura del responsabile del procedimento può essere autorizzata la consegna dei lavori anche in pendenza del perfezionamento del contratto stesso; in tal caso l'impresa è tenuta ad adempiere alla richiesta e procedere all'esecuzione dei lavori e delle prestazioni previsti nel programma di avanzamento dei lavori.

Le operazioni di consegna dei lavori devono svolgersi in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal DM 49/2018.

La consegna dei lavori deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con l'impresa e, anche in via di urgenza, si intende riferita a tutti i lavori, fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di disporre consegne parziali in caso di documentata temporanea indisponibilità delle aree di intervento.

Il termine utile per il compimento dei lavori decorre dalla data del verbale di consegna o, in caso di, consegna parziale, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale fissato, a cura del Direttore dei Lavori sarà applicata -- in sede di redazione dello stato finale -- una penale dello 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, la penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo il riconoscimento dei maggiori danni dell'Amministrazione e delle maggiori spese di assistenza e sorveglianza del Direttore dei Lavori.

Qualora in contratto l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

Art. 21 - PROGRAMMA DI AVANZAMENTO DEI LAVORI

L'impresa ha l'obbligo di fornire al Direttore dei Lavori, entro quindici giorni dalla consegna, il programma di avanzamento dei lavori con relativa indicazione, per ciascuna delle opere elencate al precedente art. 2, del previsto periodo di realizzazione articolato in intervalli quindicinali.

Il programma dei lavori sarà dettagliato e corredato di diagramma/i cartesiano /i o di altri grafici dai quali si rilevino chiaramente anche le previsioni d'inizio, andamento e completamento delle principali categorie di lavoro. In caso di ritardato adempimento, sarà applicata in contabilità la penale di € 100,00 (cento/00) per ogni settimana di ritardo o frazione di essa.

Dal programma dei lavori dovrà risultare, anche con relazione descrittiva:

- a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;
- b) l'indicazione degli impianti e dei mezzi d'opera che verranno impiegati;
- c) l'ordine, il ritmo e le modalità di approvvigionamento dei materiali da costruzione;
- d) la dettagliata descrizione ed ubicazione della possibile produzione giornaliera di tutti i mezzi d'opera ed

addetti alle lavorazioni.

Il Direttore dei lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto ovvero di richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie, a proprio giudizio, per il regolare andamento dei lavori e per il graduale e sollecito sviluppo nonché per il coordinamento con altri interventi, in atto o previsti, connessi con le opere appaltate.

L'accettazione del programma da parte del Direttore dei Lavori non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna del medesimo per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione e così pure circostanze impreviste, l'impresa dovrà immediatamente farvi *fronte* di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà dell'Amministrazione di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel presente Capitolato.

Art. 22 - RISOLUZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO

Qualora in corso d'opera si determinino situazioni e/o condizioni previste dall'art. 176 del D.Lgs 50/2016, il responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori provvedono ad attivare le procedure ai fini delle determinazioni dell'Amministrazione circa la risoluzione del contratto di appalto (rispettivamente: "per reati accertati" o "per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo").

In caso di risoluzione del contratto, il responsabile del procedimento da comunicazione all'impresa dell'intervenuta determinazione dell'Amministrazione e dispone la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera ai fini della relativa presa in consegna da parte del Direttore dei Lavori.

Ai fini del completamento dell'appalto, l'Amministrazione provvede ad esperire apposita procedura di gara oppure - in presenza di apposita clausola nel bando di gara - ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50, ponendo la maggiore spesa a carico dell'impresa inadempiente in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto.

Art. 23 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito - al netto del ribasso d'asta, delle prescritte ritenute e del recupero dell'eventuale anticipazione concessa - raggiunga l'importo pari ad **€ 35.000,00**. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Direttore dei Lavori.

La rata di saldo sarà corrisposta dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione. I costi della sicurezza, verranno pagati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori. Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali nei limiti e nei termini del D. Lgs 50/2016, esclusa ogni altra indennità e compenso.

Gli importi dei lavori in economia saranno aggiunti sulla base della contabilità risultante dalle liste settimanali degli operai e dalle liste di materiali forniti.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.

Dopo l'ultimazione dei lavori sarà rilasciata l'ultima rata a saldo, qualunque sia la somma cui possa ammontare.

Art. 24 - CONTO FINALE - COLLAUDO DEFINITIVO DEI LAVORI

Il conto finale dei lavori verrà compilato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., entro i casi di cui all'art. 102 del 50/2016 il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Salva la facoltà dell'Amministrazione di nominare una Commissione di collaudo in corso d'opera e di far eseguire dei collaudi parziali che potranno essere disposti in qualunque momento dell'appalto, il collaudo generale e complessivo delle opere verrà iniziato entro il secondo trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori e dovrà essere concluso entro tre mesi dall'inizio delle operazioni di collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e la trasmissione dei relativi atti all'Amministrazione Appaltante.

Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all'Impresa, l'approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Appaltatore, ferme

restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.

Il pagamento effettivo della rata di saldo avverrà solo dopo la presentazione di idonea polizza a garanzia degli interventi completati dall'impresa esecutrice ex art. 235 DPR 207/10.

Art. 25 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Qualora circostanze speciali, ed in ogni caso non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa, impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, ne disporrà la sospensione e, non appena siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.

Dette condizioni dovranno risultare da appositi processi verbali in contraddittorio con l'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori, per specifiche circostanze inerenti la generale esigenza di migliore realizzazione dell'opera, per ragioni di sicurezza e gestione degli spazi pubblici, compresi pertanto i tempi necessari all'elaborazione ed approvazione di eventuali perizie di variante, senza che l'impresa appaltatrice possa avanzate pretese risarcitorie o indennitarie per fatti comunque, connessi alla sospensione dei lavori, qualunque sia la sua durata.

Qualora detta sospensione avesse durata superiore a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore potrà richiedere esclusivamente lo scioglimento del contratto senza indennità, compenso o indennizzo alcuno. Nel solo caso in cui l'Amministrazione si opponesse allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà diritto alla rifusione degli eventuali maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Art. 26 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Impresa ai sensi e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

Sono però a carico esclusivo dell'Impresa sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acqua meteoriche o sotterranee di qualunque intensità.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Impresa sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dall'Amministrazione.

Art. 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal vigente contratto collettivo o, in mancanza, risultante da accordi locali. Al di fuori del normale orario di lavoro come pure nei giorni festivi, l'impresa non potrà a proprio arbitrio far eseguire lavori senza preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori. Se il Direttore dei Lavori autorizza il prolungamento dell'orario a richiesta dell'impresa, questa non avrà diritto ad alcun compenso di sorta né ad indennità; se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati

ininterrottamente o eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento impartisce apposita disposizione per iscritto con obbligo dell'impresa ad uniformarvisi, fatto salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

Art. 28 - GARANZIA DELLE OPERE

Indipendentemente dalle garanzie assunte dalle singole ditte costruttrici o fornitrici di macchinari, apparecchiature, attrezzature, manufatti e materiali vari impiegati, l'impresa si rende formalmente garante delle opere costruite, per la durata di 10 (dieci) anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, salvo i più lunghi periodi previsti dal Codice Civile. Conseguentemente l'impresa assume l'obbligo di effettuare, durante i periodi di garanzia, a proprie cure e spese e nei tempi tecnici strettamente indispensabili, ogni necessaria riparazione o sostituzione rientrante nella garanzia stessa. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati alle opere da eventi riconosciuti di forza maggiore o dovuti ad imperizia o negligenza nella manutenzione delle opere o attribuibili alla azione dei terzi.

Resta espressamente pattuito che l'Amministrazione, in tutti i casi in cui l'impresa ometta prestazioni ed attività derivanti dall'obbligo di garanzia assunto, avrà diritto di disporre della cauzione e di effettuare direttamente ogni necessaria riparazione o sostituzione, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 29 - RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore e di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, l'impresa dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, dandone immediatamente comunicazione all'Amministrazione ed adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la relativa custodia e conservazione. L'impresa ha diritto al rimborso delle spese all'uopo sostenute ed i lavori potranno essere ripresi solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei Lavori, nel quale sia riportata l'autorizzazione della competente Autorità, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele all'uopo impartite.

Fatta eccezione per i diritti dello Stato a termini di legge, gli oggetti di cui innanzi restano di proprietà dell'Amministrazione, senza alcun diritto dell'impresa a premi, partecipazioni o compensi di sorta. In caso di rinvenimento di resti umani, l'impresa è tenuta a fare denuncia alle competenti Autorità e a darne comunicazione al Direttore dei Lavori; espletati gli accertamenti del caso ed acquisiti i nulla-osta necessari, si provvederà alla raccolta di detti resti umani ed al loro trasporto al cimitero.

Art. 30 - BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione sia che l'impresa vi ricorra di propria iniziativa (sempre con il consenso del Direttore dei Lavori), l'impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego, l'Amministrazione sottostare ad alcuna spesa, imposizione o richiesta.

Art. 31 - LAVORAZIONI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Ai sensi D.Lgs 05/2016 e s.m.i., le lavorazioni e le somministrazioni su fatture devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori. A prestazioni espletate, il Direttore dei Lavori provvede ad accertare la corrispondenza delle fatture ai preventivi accettati ed allo stato di fatto, apportando all'uopo eventuali correzioni. Gli importi rimborsati all'impresa sono iscritti nel registro di contabilità soltanto ad avvenuta quietanza delle rispettive fatture.

Art. 32 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto abbia diligentemente visitato la località e si sia reso conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In conseguenza il prezzo, diminuito del ribasso d'asta offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intende, senza restrizione alcuna, accettato dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo

l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso l'utile di impresa.

Art. 33 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione prezzi ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi

Art. 34 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'impresa non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, il responsabile del procedimento dispone l'emissione di apposito ordine di servizio con formale diffida affinché l'impresa provveda entro apposito termine perentorio. Scaduto infruttuosamente il predetto termine, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente all'approvvigionamento dei materiali, dandone contestuale comunicazione all'impresa in uno con specifiche indicazioni circa qualità, quantità, prezzo e termini di consegna. In tal caso i materiali saranno contabilizzati a debito dell'impresa al prezzo di costo a piè d'opera maggiorato del 5% per spese generali dell'Amministrazione, pur precisando che i lavori finiti continueranno ad essere contabilizzati alle condizioni di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'impresa è obbligata a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Amministrazione e ad accettare il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'impresa stessa che in tal caso rimarrà proprietaria del materiale residuo.

Art. 35 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa ne eccettuata, che non si siano potute definire mediante accordo bonario o arbitrato, sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Foro competente è quello di Salerno.

Art. 36 - TASSE ED IMPOSTE

Tutte le spese di bollo e di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto sono a totale carico dell'impresa affidataria. Sono altresì a carico dell'impresa le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori sino al collaudo provvisorio.

I lavori in appalto sono soggetti ad IVA e, pertanto, la registrazione del contratto avverrà a tassa fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

PARTE SECONDA

CAPITOLO 2 - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1 Norme generali - accettazione qualità ed impiego dei materiali

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa, ove prevista, a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. Inoltre in ottemperanza al D.M. n. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati (come da tabella allegata) nella misura complessiva del 30 % del fabbisogno dell'opera da realizzare.

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE

Art. 3.1 Collocamento in opera - norme generali

L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligato ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse. La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si

svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 3.2 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Le materie provenienti dagli scavi dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche, come previsto in progetto. Il loro deposito temporaneo avverrà nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi, delle demolizioni relative e del conferimento in discarica.

Art. 3.3 Movimenti terra

Le sezioni di rilievo dovranno essere chiaramente individuate in sito mediante opportuna picchettazione, tale da rendere riconoscibile la sezione anche una volta eseguiti i lavori. La distanza fra due sezioni dovrà essere tale da evidenziare ogni variazione sostanziale. Gli oneri per tutte le operazioni di rilievo e di misurazione sono a carico dell'Impresa. Nel prezzo di tutti gli scavi si intendono compensati anche:

- l'esecuzione dello scavo anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per gli eventuali aggettamenti con l'impiego di pompe;
- l'innalzamento, carico, trasporto e messa a rinterro o a rilevato del materiale scavato nelle aree individuate dalla Direzione Lavori, oppure il carico sui mezzi di trasporto, trasporto del materiale di qualsiasi entità proveniente dallo scavo, scarico e sistemazione a discarica pubblica od invece entro le aree poste a disposizione dal Committente o scelte dall'Appaltatore;
- le indennità di deposito temporaneo o definitivo, ovvero il canone demaniale nel caso il materiale avesse valore commerciale e l'Appaltatore intendesse acquisirlo;
- i permessi, i diritti o canoni di discarica se necessari;
- l'esecuzione di fossi di guardia e di qualsiasi altra opera per la deviazione delle acque superficiali e l'allontanamento delle stesse dagli scavi;
- l'esecuzione delle armature, sbadacchiature e puntellamenti provvisori delle pareti degli scavi compreso manodopera, noleggio e sfrido di legname, chioderia e quant'altro occorra per l'armatura ed il disarmo. Sono escluse invece le armature continue degli scavi tipo armature a cassa chiusa e palancole metalliche o simili ad infissione o marciavanti, da utilizzare a insindacabile giudizio della Direzione Lavori;
- l'eventuale mancato recupero, parziale o totale, del materiale impiegato nelle puntellature, nelle sbadacchiature e nelle armature suddette, e ciò anche se gli scavi fossero eseguiti per campioni;
- i maggiori oneri derivanti dagli allargamenti e dalle scarpate che si dovranno dare agli scavi stessi in relazione alle condizioni naturali ed alle caratteristiche delle opere;
- l'accurata pulizia delle superfici di scavo e la loro regolarizzazione;
- la demolizione delle eventuali tombinature o fognature di qualsiasi tipo e dimensioni nonché il loro rifacimento;
- l'incidenza degli interventi, ove necessario, per ricerca, assistenza e superamento di cavi, tubazioni e condutture sotterranee (SIP - ENEL - GAS - METANO - ACQUA - etc.).

I rilevamenti e la misurazione degli scavi agli effetti del pagamento saranno eseguiti in contraddittorio con l'Impresa prima dell'inizio dei lavori ed al momento della contabilizzazione. I movimenti di terra saranno valutati generalmente a m3.

Art. 3.4 Rinterri

Per le opere di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, materie vergini. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da avere un carico uniformemente distribuito e da evitare le sfianature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie, trasportate con automezzi o carretti, non potranno essere scaricate direttamente contro le pareti

di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 3.5 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Le demolizioni saranno generalmente valutate a mc

Art. 3.6 Opere in conglomerato cementizio

L'Impresa dovrà attenersi, per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo, alle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" alle quali devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresso, ed a struttura metallica, emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. 09.01.1996. La composizione della miscela del calcestruzzo sarà basata sui risultati di prove di laboratorio eseguite a cura dell'Impresa e sotto la sua responsabilità ed in ogni caso dovranno soddisfare le specifiche riportate negli elaborati progettuali.

L'Impresa è tenuta a sottoporre preventivamente alla approvazione dall'Ufficio di Direzione Lavori la composizione degli impasti ed a concordare con essa durante il lavoro le eventuali variazioni necessarie che, comunque, non potranno costituire motivo per l'Impresa di richiesta di sovrapprezzo.

I getti di calcestruzzo armato saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico risultante dai disegni costruttivi approvati dalla Direzione Lavori. Il prezzo relativo ai calcestruzzi compensa il costo degli inerti, del cemento e tutti gli oneri per il confezionamento, sollevamento, avvicinamento e getto dei calcestruzzi eseguiti da qualsiasi altezza e profondità, nonché la vibratura dei getti, con vibrator ad immersione e da applicare alle casseforme e compresi i ponteggi necessari salvo casi particolari a giudizio della Direzione Lavori. Sono pure compensati: l'esecuzione dei giunti, la preparazione e la pulizia delle superfici prima dei getti, la protezione e la stagionatura, nonché la formazione di chiavi e tutte le opere di ravvivamento nelle riprese di getto. Sono pure compensati le prove di laboratorio.

Si intenderà compresa nel prezzo unitario di tutti i calcestruzzi la realizzazione della finitura superficiale corrispondente ai paramenti murari previsti a faccia vista. Salva diversa indicazione nella voce di elenco il calcestruzzo, negli appalti a misura, verrà valutato a metro cubo in opera.

Art. 3.6.1 Calcestruzzo, Caratteristiche dei materiali inerti

Calcestruzzo

Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e da inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. La dimensione massima degli inerti grossi sarà quella indicata dalla tabella delle classi dei calcestruzzi. Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229, D.M. 01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate nelle "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche". Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell'Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle norme di Legge sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988.

Acqua

L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze organiche od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità o incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. La torbidità dell'acqua non dovrà superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO₄ sarà inferiore a 0,05%. Il dosaggio dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovrà rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali.

Additivi

Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere più facile ed economica la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni più adatte all'opera da eseguire, migliorare la sua durabilità, verrà fatto uso di adatti additivi.

Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere:

- fluidificanti;
- acceleranti di presa;
- ritardanti di presa;
- impermeabilizzanti.

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le istruzioni della casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalità d'impiego. Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili.

Il produttore di additivi deve esibire:

- risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi;
- prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle vigenti disposizioni.

Il produttore dovrà inoltre garantire la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti. Il produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in relazione alla migliore esecuzione delle opere.

Art. 3.6.2 Prove di accettazione e controllo

L'accettazione del calcestruzzo messo in opera da parte della Direzione dei Lavori è subordinata alla qualificazione dello stesso in conformità alle Linee Guida del calcestruzzo strutturale del MM.LL.PP. certificato da ente terzo indipendente accreditato dal Servizio Tecnico Centrale del C.S.LL.PP. Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67; 6132-67 per ogni classe di calcestruzzo. I provini saranno confezionati a cura dell'Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente autorizzati e stabiliti dall'Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese dell'appaltatore.

Pertanto l'Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative operazioni. Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 2018 ed in ogni caso con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per ogni tipo di calcestruzzo, con facoltà dell'Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture particolarmente importanti, a suo insindacabile giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico dell'Impresa tutte le spese relative. Ogni prelievo sarà costituito da 6 provini di cui 4 saranno provati a 28 gg. e due a 7 gg.. La media dei 3 risultati migliori delle 4 prove a rottura a 28 gg. dei cubetti determinerà la resistenza dei calcestruzzi.

La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato eseguita con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto. Per eventuali prove che l'Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, l'Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso.

Art. 3.7 Casseforme

Art. 3.7.1 Caratteristiche dei materiali

Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare spancamenti e distacchi delle stesse durante le vibrazioni del getto.

Sono previsti due tipi:

- a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o metalliche;
- b) casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere metalliche od in tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, così da dare luogo a superfici particolarmente lisce ed uniformi. Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti sfalsati. Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali dovranno essere smussati ed arrotondati.

L'arrotondamento suddetto si realizzerà con opportuni listelli disposti nelle casseforme. In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della boiacca di cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle fessure, soprattutto negli spigoli orizzontali e verticali.

Tale tenuta sarà realizzata, oltre che con l'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da solette o strutture già eseguite.

Art. 3.7.2 Modalità esecutive

Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovrà essere esente da qualsiasi incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea. Prima della posa delle casseforme, le superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con il calcestruzzo, dovranno essere lubrificate con olio di paraffina raffinato in modo da migliorare lo stacco delle casseforme dalle strutture durante il disarmo. Non sarà permesso l'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano già montate per il getto.

Il disarmo delle casseforme sarà effettuato solo quando il calcestruzzo avrà raggiunto una resistenza sufficiente a sopportare le tensioni cui sarà sottoposto durante e dopo il disarmo stesso.

In ogni caso non si potrà procedere al disarmo senza previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Potrà inoltre essere necessario che, in casi particolari, le casseforme, con relativi puntelli e sbadacchiature, vengano mantenute in opera oltre il necessario, su specifica richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Art. 3.8 Ferro d'armatura

Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall'Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati dall'Ufficio di Direzione Lavori. Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo FeB44k controllate in stabilimento. Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle "Nuove norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso e per le strutture metalliche" attualmente vigenti.

Art. 3.8.1 Modalità esecutive

L'Impresa provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. L'Ufficio di Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l'Impresa non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di contratto per le quantità di ferri impiegati. Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da formare una gabbia rigida. Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la aderenza.

Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall'Ufficio di Direzione Lavori e saranno realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese dell'Impresa. In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura.

Art. 3.8.2 Prove di accettazione e controllo

L'Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese dell'Impresa, le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. L'Impresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà fornire anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa sopra richiamata. In ogni caso l'Ufficio di Direzione Lavori richiederà prove sui ferri (D.M. 09.01.1996) prima della messa in opera degli stessi; resta stabilito che il ferro che non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. Tutti gli oneri derivanti all'Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico.

Art. 3.9 Pali trivellati

Si tratta di pali ottenuti mediante l'asportazione di terreno e sua sostituzione con conglomerato cementizio armato, con l'impiego di perforazione a rotazione o rotopercussione, eseguiti in materiali di qualsiasi natura e consistenza (inclusi muratura, calcestruzzi, trovanti, strati cementati e roccia dura), anche in presenza di acqua e/o in alveo con acqua fluente. Nel caso si vengano a riscontrare nel terreno trovanti lapidei o strati rocciosi, nonché per l'ammorsamento in strati di roccia dura, si potrà ricorrere all'impiego di scalpelli frangiroccia a percussione, con opportune strumentazioni per la guida dell'utensile.

L'impiego dello scalpello comporterà l'adozione di un rivestimento provvisorio spinto sino al tetto della formazione lapidea, questo per evitare urti e rimbalzi laterali dello scalpello contro le pareti del foro.

Possono essere usati sempre per tale scopo altri utensili adatti (eliche per roccia, etc.).

Art. 3.9.1 Tolleranze geometriche

La posizione planimetrica dei pali non dovrà discostarsi da quella di progetto più del 5% del diametro nominale del palo salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. La verticalità dovrà essere assicurata con tolleranza del 2%. L'Impresa è tenuta ad eseguire a suo esclusivo onere e spese tutte le opere sostitutive e/o complementari che a giudizio della Direzione Lavori, sentito il Progettista, si rendessero necessarie per avviare all'esecuzione di pali in posizione e/o con dimensioni non conformi alle tolleranze qui stabilite, compresi pali aggiuntivi ed opere di collegamento. Prima di iniziare la perforazione, a cura e spese dell'impresa si dovrà indicare sul terreno la posizione dei pali mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell'asse di ciascun palo. Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo del palo quale risulta dalla pianta della palificata. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall'impresa, dovrà indicare la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova contrassegnati con numero progressivo. Se considerato necessario dalla Direzione Lavori, in corrispondenza di ciascun palo sarà posto in opera un avampozzo provvisorio di lamiera d'acciaio con funzioni di guida dell'utensile, di riferimento per la posizione planaltimetrica della sommità del palo e di difesa dall'erosione del terreno ad opera del liquido eventualmente presente nel foro. Esternamente all'avampozzo saranno installati riferimenti atti a permettere il controllo della sua posizione planimetrica durante la perforazione.

Art. 3.9.2 Preparazione del piano di lavoro e generalità

Il piano di lavoro deve essere mantenuto, durante la trivellazione e l'esecuzione del getto, ad una quota superiore di almeno 1 metro a quella di massima escursione della falda. Una volta iniziata l'esecuzione del singolo palo, le lavorazioni dovranno essere proseguite senza soluzione alcuna di continuità fino a dare il palo stesso ultimato alla quota richiesta. Qualora, per guasti ai macchinari, si debba sospendere la trivellazione od il getto, l'Appaltatore dovrà darne immediato avviso all'Ufficio di Direzione Lavori, che si riserva di degradare o di non accettare il palo interrotto.

Appena terminato il getto, il tratto di perforazione a vuoto compreso tra il piano di lavoro e la sommità del palo dovrà essere riempito con inerti puliti. Il materiale di risulta della trivellazione, sia a vuoto che per esecuzione di palo, dovrà essere allontanato dal cantiere e trasferito in area idonea scelta e predisposta dall'Appaltatore, usando tutti gli accorgimenti del caso onde evitare dispersioni degli eventuali fanghi bentonitici, i cui residui dovranno essere trattati secondo la vigente normativa sui rifiuti.

La perforazione deve essere eseguita in maniera tale da:

- evitare il verificarsi di fenomeni di rilascio, di sifonamento e di sgrottamento del terreno;
- evitare rapide variazioni della pressione del fango;
- garantire la richiesta verticalità del manufatto.

L'esecuzione dei pali trivellati dovrà avvenire predisponendo ogni misura e cautela per evitare qualsiasi danneggiamento ai reperti storici presenti nell'area di intervento. La trivellazione può essere eseguita o con circolazione rovescia di fanghi in cui opera un utensile disgregatore azionato a rotazione o con fanghi in quiete in cui opera la benna di scavo costituita da bucket.

Per diminuire la decompressione sia del terreno sottostante sia delle pareti del foro, il bucket dovrà avere diametro inferiore a quello del palo e dovrà essere dotato di denti alesatori per mezzo dei quali si raggiunge, durante le perforazioni, il diametro nominale del palo stesso, con la sola tolleranza del 5% in più che, comunque, non è presa in considerazione al fine di un diverso carico di esercizio da affidare al singolo palo.

Al termine della perforazione si dovrà procedere all'accurato sgombero del terreno smosso e dei detriti di perforazione depositatisi sul fondo del foro, fino a realizzare un peso di volume dei fanghi prima dell'operazione di getto del conglomerato cementizio pari a 1,15 t/m³ (11,50 kN/m³).

Art. 3.9.3 Esecuzione del getto

Il conglomerato cementizio dovrà essere del tipo indicato negli elaborati progettuali. Per le norme sui conglomerati cementizi si rimanda alle prescrizioni di cui ai precedenti paragrafi, con particolare riguardo alle seguenti prescrizioni:

- il conglomerato cementizio dovrà essere messo in opera in modo continuo mediante impiego di tubo o tubi di convogliamento con giunzioni filettate od a manicotto. Durante la fase di getto, il tubo od i tubi dovranno restare immersi nel conglomerato cementizio per almeno 2,5 m e devono arrestarsi a 25 cm dal fondo della perforazione;
- prima di iniziare il getto, si dovrà inserire nel tubo, in prossimità del suo raccordo con la tramoggia, una palla di malta plastica od uno strato di vermiculite granulare galleggiante sui fanghi, avente lo spessore di 30 cm;
- durante le operazioni di getto a mezzo di un apposito scandaglio si dovrà misurare ad intervalli regolari il livello via via raggiunto dal conglomerato;
- il getto del conglomerato dovrà essere prolungato per un tratto di lunghezza compresa tra 60 e 100 cm al di sopra della quota prescritta dal progetto.

Art. 3.9.4 Armatura

La qualità delle barre di armatura deve essere rispondente a quanto previsto negli elaborati di progetto e quanto previsto negli specifici paragrafi. Le gabbie di armatura dovranno essere dotate di opportuni distanziatori atti a garantire la centratura dell'armatura. Il copriferro netto rispetto alla parete di scavo per le

gabbie verticali dovrà essere di almeno 5 cm.

Art. 3.9.5 Documentazione dei lavori

L'esecuzione di ogni elemento di palo dovrà comportare la registrazione su apposita scheda, compilata dall'Appaltatore in contraddittorio con l'Ufficio di Direzione Lavori, dei seguenti dati:

- identificazione del palo;
- data di inizio perforazione e di fine getto;
- risultati dei controlli eseguiti sul fango eventualmente usato per la perforazione;
- profondità del fondo cavo prima della posa del tubo getto;
- "slump" del conglomerato cementizio;
- assorbimento totale effettivo del conglomerato cementizio e volume teorico dell'elemento palo;
- profilo di getto (andamento del diametro medio effettivo lungo il palo) ove richiesto;
- risultati delle prove di rottura a compressione semplice di provini di conglomerato cementizio.

Alla documentazione generale dovrà inoltre essere allegata:

- una scheda con le caratteristiche delle polveri bentonitiche e relativi additivi eventualmente usati;
- una scheda con le caratteristiche dei componenti del conglomerato cementizio.

Art. 3.9.6 Controlli

L'Appaltatore a sua cura e spese dovrà provvedere all'esecuzione di:

- prove di accettazione sui materiali impiegati;
- controlli non distruttivi sui pali secondo quanto di seguito specificato.

Scopo dei controlli non distruttivi è quello di verificare le caratteristiche geometriche e meccaniche degli elementi di palo non compromettendone l'integrità strutturale.

A tale scopo potrà essere richiesta a campione l'esecuzione di:

- a) misure di cross-hole;
- b) carotaggio continuo meccanico.

Per tutti i controlli non distruttivi l'Appaltatore provvederà a sottoporre all'Ufficio di Direzione Lavori per approvazione il programma e le specifiche tecniche di dettaglio. Le tubazioni occorrenti per l'esecuzione di prove di cross-hole dovranno essere realizzate a tenuta stagna con impiego di tubi gas commerciali neri, serie normale, aventi diametro nominale di 50 mm, spessore non inferiore ai 2 mm e lunghezza tale da raggiungere, in profondità, la quota di fondo del palo prescritta dal progetto e sporgere verso l'alto di almeno 30 cm dal piano di lavoro, con chiusura di protezione in sommità. I tubi sono posti ad intervalli di circa due metri sul perimetro dei pali. Tali tubi, chiusi all'estremità inferiore con un tappo in acciaio, pure a tenuta stagna, debbono essere fissati all'armatura metallica in modo tale da garantire che la distanza mutua dei tubi stessi, lungo l'intero percorso, durante le successive operazioni, non subisca variazioni superiori al 5% rispetto alla distanza misurabile in sommità. Le giunzioni fra i vari elementi del tubo devono essere eseguite mediante manicotto filettato e nastrato per assicurare l'impermeabilità.

I tubi, all'atto della posa in opera della gabbia, debbono presentarsi puliti ed esenti da materiali grassi.

Prima dell'inizio del getto deve essere verificato per tutta la lunghezza di ciascun tubo, il libero scorrimento di un cilindro di diametro non inferiore a 40 mm e di lunghezza non inferiore a 700 mm.

Art. 3.10 Tubi in Polietilene ad alta densità

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33) per fognature e scarichi interrati non in pressione. Saranno messi e posti in opera secondo le indicazioni della D.L.

Art. 3.11 Pozzetti e chiusini

I pozzetti saranno a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi – I chiusini saranno in ghisa sferoidale prodotto da aziende certificate ISO9001 secondo le quantità e le dimensioni previste in progetto. Saranno messi e posti in opera secondo le indicazioni della D.L.

Art. 3.12 Smaltimento acque piovane Generalità:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.

Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio;
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
- normativa di riferimento.

Art. 3.13 Barriera Parapetto

Le barriere parapetti metallici debbono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli, qualunque sia l'angolo di incidenza, e da presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto della barriera.

Art. 3.14 Caratteristiche della barriera parapetto

I parapetti da installare saranno costituiti da una serie di sostegni in profilato metallico, da due fasce orizzontali una intermedia e una ad 1 mt da altezza dal piano della pavimentazione finita, con funzione di corrimano, fissate ai sostegni a mezzo di distanziatori. I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori all'uopo predisposti, sulle opere d'arte e fissati tramite saldatura alla struttura in ferro appositamente predisposta in fase di getto della soletta stradale e chiusa con malta cementizia. Tutte le parti metalliche dei parapetti, dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore ad Fe 360 e trattate con antiruggine prima della verniciatura.

Art. 3.15 Prove statiche sulla barriera parapetto

Tutti i campioni devono essere sottoposti alle prove previste dalla norma tecnica per le barriere stradali

Art. 3.16 Malte e Conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) Malta comune:

Calce comune in pasta 0,45 mc
Sabbia 0,90 mc

2) Malta semidraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45 mc
2° Sabbia 0,45 mc
Pozzolana 0,45 mc

3) Malta idraulica:

Calce idraulica <valore> ql.
Sabbia 0,90 mc

4) Malta idraulica di pozzolana:

Calce comune in pasta 0,45 mc
Pozzolana 0,90 mc

5) Malta cementizia:

Agglomerante cementizio a lenta presa <valore 1> ql.
Sabbia 1,00 mc

6) Malta cementizia (per intonaci):

Agglomerante cementizio a lenta presa <valore 2> ql.
Sabbia 1,00 mc

7) Calcestruzzo idraulico (per fondazione):

Malta idraulica 0,45 mc
Pietrisco o ghiaia 0,90 mc

8) Smalto idraulico per cappe:

Malta idraulica 0,45 mc
Pietrisco 0,90 mc

9) Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):

Cemento normale (a lenta presa) 2,00 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

10) Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole, ecc.):

Agglomerante cementizio a lenta presa 2 ÷ 2,5 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

11) Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:

Cemento normale 3,00 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

12) Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o tombini):

Agglomerante cementizio a lenta presa 3,50 ql.
Sabbia 0,400 mc
Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

Graniglia marmo nella parte vista battuta a martellina <valore 3> mc

13) Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni in cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 ql.
Sabbia 0,400 mc

Pietrisco 0,800 mc

14) Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati, oppure per pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta resistenza 3,50 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco 0,800 mc

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente. Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni delle vigenti norme. Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto. Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere. I getti debbono essere convenientemente vibrati. Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti. Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

3.17 Murature di Getto o Calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro lavoro sarà composto nelle proporzioni indicate nel presente Capitolato e che potranno essere meglio precisate dalla Direzione. Il calcestruzzo sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20 a 30 cm su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di 30 cm di altezza, dovrà essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescriverà ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua energia. Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterrà necessario per reggere la pressione che il calcestruzzo dovrà sopportare. Quando il calcestruzzo sarà impiegato in rivestimento di scarpate, si dovrà aver cura di coprirlo con uno strato di sabbia di almeno 10 cm e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo rapido prosciugamento. È vietato assolutamente l'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

3.18 Lavori in Ferro

Il ferro e l'acciaio dolce delle qualità prescritte dovranno essere lavorati diligentemente, con maestria, regolarità di forme, precisione di dimensioni e con particolare attenzione nelle saldature e bullonature. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentassero il più leggero indizio d'imperfezione.

Per le ferramenta di qualche rilievo, l'Impresa dovrà preparare e presentare alla Direzione dei lavori un

campione, il quale, dopo essere stato approvato dalla Direzione dei lavori stessa, dovrà servire da modello per tutta la provvista. Per tutti i lavori in ferro, salvo contrarie disposizioni della Direzione dei lavori, dovrà essere eseguita la coloritura a due mani di minio e a due mani successive ad olio di lino cotto con biacca e tinta a scelta. Per i ferri da impiegare nella costruzione di opere in cemento armato vengono richiamate le norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. avvertendo che la lavorazione dovrà essere fatta in modo che l'armatura risulti esattamente corrispondente per dimensioni ed ubicazione, alle indicazioni di progetto.

3.19 Lavori In Legname

Tutti i legnami da impiegare in opere stabili dovranno essere lavorati con la massima cura e precisione in conformità alle prescrizioni di cui alle vigenti leggi e norme U.N.I. e secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. Tutte le giunzioni dei legnami dovranno avere la forma e le dimensioni prescritte ed essere nette e precise in modo da poter ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non sarà tollerato alcun taglio falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. La Direzione dei lavori potrà disporre che nelle facce di giunzione vengano interposte delle lamine di piombo o zinco, od anche cartone incatramato. Le diverse parti componenti un'opera di legname dovranno essere solidamente collegate fra loro in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro in conformità alle prescrizioni che verranno date dalla Direzione dei lavori. Non si dovranno impiegare chiodi per il collegamento dei legnami senza apparecchiarne prima il conveniente foro col succhiello. I legnami, prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione, se ordinata, della spalmatura di catrame o della coloritura, si dovranno congiungere in prova nei cantieri per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori.

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemiladiciannove il giorno ____ (____) del mese di _____, nella residenza comunale, presso l'Ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. _____, Segretario Comunale del Comune di Ravello, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) _____, nato il _____ a _____, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Ravello, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del citato Comune, partita IVA 00472790658, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b) _____, nato il _____ a _____ C.F. _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ (di seguito indicata "Appaltatore"), persona giuridicamente capace e la cui identità è stata accertata mediante esibizione di C.I. n. _____;

PREMESSA

- che con Deliberazione della Giunta Comunale _____ è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'UTC per lavori relativi a;
- con determinazione di Area Tecnica n. _____ è stata avviata la procedura a contrarre per l'affidamento dei lavori _____ abilitati alla categoria OG3, e l'individuazione della migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- che entro suddetto termine sono pervenute n. _____ offerte;
- che, a seguito di gara i lavori di che trattasi sono stati affidati all'impresa _____ con il ribasso del _____;
- che l'appaltatore ha provveduto a depositare presso l'Amministrazione le seguenti polizze a garanzia: deposito cauzionale in misura del _____ % dell'importo complessivo del presente contratto mediante Polizza Fidejussoria n. _____ contratta con _____ e Polizza RCT n. _____ contratta con _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Disposizioni preliminari

La premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Consenso ed Oggetto del Contratto

La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di " _____ " – CUP: _____ - CIG: _____.

L'appaltatore si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, alle condizioni e secondo le prescrizioni dello stesso e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del Contratto.

L'importo contrattuale complessivo netto ammonta ad Euro € _____ (Euro _____) di cui:

- a) Euro _____ per lavori;
- b) Euro _____ per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

Art. 4 - Condizioni generali del Contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, onditioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto, dalle relazioni e dagli elaborati di progetto, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'appaltatore conferma le dichiarazioni rese in sede di gara, ed in particolare:

- Dichiara che, prima di adire all'appalto, ha diligentemente visitato le località e si è reso esattamente conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, delle cave per l'estrazione di tutti i materiali occorrenti, come e dove è possibile provvedere all'approvvigionamento dell'acqua, delle distanze, della viabilità, dei mezzi di trasporto e nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto di quanto occorre per dare tutti i lavori eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'allegato Capitolato Speciale e degli altri allegati di contratto.
- Attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore - Comunicazioni.

L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante il domicilio cui inviare tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto. È onere dell'appaltatore comunicare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la

Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità.

Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto di Appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del direttore tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto.

L'appaltatore non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Ai sensi della normativa vigente l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede comunale.

I dati dell'appaltatore e quelli dei suoi legali rappresentanti e/o dipendenti che fossero comunicati alla stazione appaltante, saranno trattati, nel rispetto delle norme sulla privacy esclusivamente nell'ambito del presente contratto.

Art. 7 - Rappresentanza - Direzione Tecnica.

Il sig. _____ con la firma del presente contratto dichiara che:

- i compiti di Direttore Tecnico di Cantiere saranno assunti dal _____ che assume quindi piena responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 – Termini per la consegna dei Lavori

Salvo i casi di urgenza, la consegna deve avvenire entro 45 giorni dalla data di stipula del presente contratto. Il responsabile unico del procedimento comunica al direttore dei lavori l'avvenuta sottoscrizione del contratto, autorizzandolo contemporaneamente alla consegna dei lavori.

Art. 9. Consegna dei Lavori.

Il direttore dei lavori procederà alle operazioni di consegna redigendo apposito verbale di consegna.

Dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine per il compimento dei lavori resta comunque quello della data di prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 10 - Termine per l'ultimazione dei lavori – Proroghe.

Il termine massimo per la esecuzione dei lavori è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Per la esecuzione dei lavori non è prevista la concessione di proroghe. Una proroga, tuttavia, potrà essere concessa solo per cause di forza maggiore, ovvero per cause imprevedute ed imprevedibili all'atto della stipula del contratto non dipendenti da comportamenti non diligenti e/o omissivi dell'appaltatore. La proroga viene concessa dalla Stazione Appaltante a seguito di tempestiva richiesta dell'appaltatore e su specifico parere del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento.

Art. 11 - Conto Finale

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. dal DPR 207/2010 nella parte ancora vigente.

Art. 12 - Certificato di Regolare Esecuzione

Trattandosi di importi inferiori ad € 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto ai sensi dell'art. 102 e 105 del D.Lgs 50/2016. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 13 - Sospensioni o riprese dei lavori.

La sospensione dei lavori è regolamentata dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Art. 14 - Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto.

In ogni caso l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Art. 15 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all'esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l'obbligo per l'esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall'art. 106, comma 1, lett. a), b), c) d), ed e), nonché dal comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 - Anticipazioni all'appaltatore.

All'aggiudicatario verrà corrisposta un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 c. 18) da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 17 - Contabilizzazione dei lavori.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata a misura, in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base dei lavori effettivamente realizzati.

Per gli eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni di legge.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 18 - Conto Finale.

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori che si rileva dal relativo certificato, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione.

Art. 19 - Reclami dell'appaltatore sul Conto Finale.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.Lgs. 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 20 - Pagamenti – Ritenute – Pagamento Rata di Saldo.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, in ragione dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

Lo stato di avanzamento sarà compilato al raggiungimento di un importo al netto della percentuale di sconto offerto e della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, non inferiore ad Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), ad eccezione dell'ultima rata che coinciderà con lo stato finale.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore, in forza del presente contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi,

Art. 21 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: 78378541BC attribuito dall'Autorità

di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice CUP: _____ – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art. 22 - Revisione Prezzi.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 23 - Consegna delle Opere alla Stazione Appaltante.

Sino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera.

Per la presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante, sarà redatto uno specifico verbale tra il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Stazione Appaltante ha sempre il diritto di richiedere all'appaltatore la consegna di parti dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del codice civile e dell'art. 230 del DPR 207/2010.

Art. 24 - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento avvierà la procedura dell'accordo bonario prevista dall'articolo 205 del D.lgs. n. 50/2016.

Con l'accettazione delle parti della proposta di accordo bonario cessa la materia del contendere.

Ove non si proceda all'accordo bonario, l'appaltatore confermi le riserve, la valutazione delle stesse è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Salerno ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 25 - Fallimento dell'appaltatore – riserva dell'amministrazione

In caso di fallimento dell'impresa appaltatrice trova applicazione l'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 26 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Con la firma del presente Contratto di appalto, l'appaltatore:

1. dichiara di possedere l'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire e di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

In particolare dichiara:

- che i compiti di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi dell'impresa _____ sono svolti dal sig. _____;
- che lo stesso possiede le capacità per lo svolgimento di tale compito avendo frequentato apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- di aver adempiuto a tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- di impegnarsi ad adempiere, prima dell'inizio dei lavori, a tutti gli obblighi in materia di sicurezza con

particolare riferimento alle denunce agli organi competenti per territorio di macchine, impianti e attrezzature, qualora previsto dalle leggi vigenti.

Art. 28 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Prima della stipula del contratto è stata richiesta certificazione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti mediante l'applicativo on line. La mancata denuncia di tentativi di estorsione e/o di offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, può essere ricondotta a comportamento di grave inadempienza e potrà comportare la risoluzione del contratto.

Art. 29 - Subappalto.

L'appaltatore all'atto dell'offerta non ha indicato alcuna attività da subappaltare.

Art. 30 - Garanzia di esecuzione (garanzia definitiva)

Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il contratto di affidamento, l'appaltatore ha prestato, al momento della stipula del contratto, la cauzione definitiva indicata in premessa. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari al 50 per cento dell'importo complessivo dei lavori stessi. Al raggiungimento di detta percentuale dell'importo dei lavori, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito. Successivamente si procederà allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore degli stati d'avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'appalto e l'acquisizione della cauzione da parte della Stazione Appaltante che provvederà ad aggiudicare la stessa al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 31 - Coperture assicurative.

L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo l'assicurazione indicata in premessa per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 32 - Danni alle Opere – Danni di Forza Maggiore.

È a completo carico dell'appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisorie ed al macchinario e attrezzatura dell'appaltatore.

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, purché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati all'Appaltatore sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti in contabilità.

Sono però a carico esclusivo dell'Appaltatore sia i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scosse nei cavi, sia le perdite, anche totali, di attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisorie, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli afflussi di acqua meteoriche o sotterranee di qualunque intensità. L'Appaltatore, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera, come pure le apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove eseguite, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare, non verranno comunque riconosciuti, anche se determinati da causa di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere, ove l'Appaltatore non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto in merito nel presente Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Appaltatore sarà tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti dalla stazione appaltante.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Documenti che fanno parte del contratto.

La seguente documentazione è parte integrante del presente contratto:

- 1.1 gli elaborati grafici progettuali, e l'ulteriore documentazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, il Piano Operativo di Sicurezza (POS) predisposto dall'appaltatore;
- 1.2. il Cronoprogramma;
- 1.3. le polizze di garanzia;

1.4. il CSA;

1.5. l'Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare;

le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti. I documenti elencati non vengono materialmente allegati, fatto salvo l'elenco prezzi unitari e il CSA.

Art. 34 - Discordanza degli atti contrattuali – Ordine di validità.

Le informazioni contenute negli elaborati progettuali grafici, descrittivi, specificativi e calcolativi, si sommano e si integrano, quindi non necessariamente devono essere ripetute in tutti i suddetti elaborati. Se si riscontrassero discordanze tra disposizioni contrattuali scritte, grafiche e di calcolo, varranno le disposizioni più favorevoli per la Stazione Appaltante, intendendo come più favorevoli quelle che presentano uno o più dei seguenti elementi: maggiori quantità, migliori qualità, maggiori accessori, maggiore completezza di esecuzione, migliori prestazioni. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante l'appaltatore ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento per i conseguenti eventuali provvedimenti di notifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno redatto in scala di maggiore dettaglio.

In ogni caso, resta espressamente stabilito che nel caso in cui si riscontrassero discordanze tra i diversi atti contrattuali, ai fini interpretativi delle norme, si attribuisce prevalenza alle clausole, alle prescrizioni tecniche e di progetto contenute nei documenti contrattuali nel seguente ordine:

1. il presente Contratto;
2. il Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Relazioni e disegni di progetto;

Art. 35 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE n.50/2016 dal regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, per la parte non abrogata dal D.Lgs. n.50/2016 e delle altre leggi e decreti nonché delle norme vigenti in materia nello stesso richiamate.

Dovranno inoltre osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle opere oggetto di appalto.

L'appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, dichiara di conoscere ed accettare espressamente tutte le norme del Capitolato Speciale di Appalto, e che il corrispettivo di contratto comprende e compensa tutti gli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto.

Art. 36 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti allo stesso sono a carico dell'Appaltatore. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di attività di impresa. Il presente contratto è soggetto a registrazione e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M.22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo (M.U.I.) per l'importo di € 45,00.

Art. 37 - Incompatibilità, cumulo d'impieghi e incarichi

L'appaltatore si impegna a non concludere, a pena di nullità del presente atto, contratti di lavoro subordinato o autonomo né a conferire incarichi ad ex dipendenti o incaricati dalla Stazione Appaltante - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del concessionario per conto della Stazione Appaltante stesso negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 38 - Norme di comportamento

L'appaltatore si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), che dichiara di conoscere e di accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 39 - Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Ravello, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente: - ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante: - strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività. 14 Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore; - soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; - altre amministrazioni pubbliche, cui i dati

potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; - soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; - legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale; - ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è Comune di Ravello con sede in Via San Giovanni del Toro, 1, punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (RPO o DPO) sono e-mail: info@technologysolutions.it, PEC: dellamonica@pec.it. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 40 - Norma di Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto o erroneamente regolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad altre norme di carattere generale, in quanto compatibili.

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, che consta di n. 12 facciate, delle quali sono occupate per intero n. 12 facciate e n. 11 righe della 13^a facciata, dandone lettura alle parti e viene sottoscritto su supporto cartaceo dall'appaltatore e digitalmente solo dal Responsabile del Servizio Tecnico e dall'Ufficiale rogante.

L'appaltatore: sig. _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico: _____

Il Segretario Comunale: dott. _____

Sottoscrizione delle Clausole Onerose.

L'appaltatore dichiara di aver letto, separatamente, analiticamente e nel complesso di tutto l'atto, le norme previste agli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, e, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, comma 2, del Codice Civile, dichiara di approvare, con la sottoscrizione del presente, specificamente le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37 del presente Contratto.

L'appaltatore: sig. _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico: _____

Il Segretario Comunale: dott. _____

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (CAD).